

---

## CIRCOLARE INFORMATIVA

### Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) - Principali novità

---

#### INDICE

1)	PREMESSA	PAG.	2
2)	PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA	PAG.	2
3)	PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA	PAG.	16
4)	ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ	PAG.	21

## 1 PREMESSA

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
<b>Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione</b>	Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
<b>Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</b>	Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. <b>Decorrenza</b> L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. <b>Valutazione di convenienza della rivalutazione</b> Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni. In merito, occorre evidenziare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;</li> <li>• mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.</li> </ul> Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia). Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

Argomento	Descrizione
	<p><math>21\% \times \text{valore normale o di perizia} &lt; 26\% \times \text{plusvalenza da cessione}</math></p> <p>Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all'80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.</p>
<b>Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi</b>	<p>Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.</p> <p><b>Locazioni brevi</b></p> <p>Si ricorda che si definiscono locazioni brevi <i>"i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare"</i>.</p> <p>Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.</p> <p><b>Presunzione di imprenditorialità</b></p> <p>A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti.</p> <p>Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc.</p> <p>A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.</p> <p>Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.</p> <p><b>Rapporto con le aliquote della cedolare secca</b></p> <p>Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;</li> <li>• chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;</li> <li>• chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Computo dei tre appartamenti</b></p> <p>Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.</p> <p>Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.</p> <p>Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).</p>
<b>Iper-ammortamenti</b>	<p>Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.</p> <p><b>Beni agevolabili</b></p> <p>Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);</li> <li>• materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;</li> <li>• prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</li> <li>• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</li> </ul> <p><b>Misura della maggiorazione</b></p> <p>Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li> <li>• 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di accesso</b></p> <p>Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.</p>
<b>Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze</b>	<p>Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;</li> <li>• ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.</li> </ul> <p>Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.</p> <p>Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.</p> <p>Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.</p>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Dividendi</b></p> <p>Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);</li> <li>le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%).</li> </ul> <p>Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).</p> <p>Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.</p> <p><b>Plusvalenze</b></p> <p>Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);</li> <li>le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%).</li> </ul> <p>Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la <i>participation exemption</i> (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).</p> <p>Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.</p>
<b>Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026</b>	<p>Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.</p> <p><b>Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo</b></p> <p>Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".</p> <p>Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.</p> <p><b>Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta</b></p> <p>Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non</p>

Argomento	Descrizione
	<p>inferiore a 3 anni.</p> <p>Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;</li> <li>• nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.</li> </ul> <p><b>Indicazione nella dichiarazione dei redditi</b></p> <p>Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").</p> <p><b>Acconti 2026</b></p> <p>Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>
<b>Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa</b>	<p>Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).</p> <p><b>Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante</b></p> <p>Viene modificato l'art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.</p> <p>In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;</li> <li>• per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.</li> </ul> <p>Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.</p> <p>Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.</p> <p><b>Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie</b></p> <p>L'art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del</p>

Argomento	Descrizione
	<p>TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</p> <p>Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.</p> <p>Le regole previste dall'art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.</p> <p>Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.</p> <p>Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-<i>bis</i> del TUIR e 110 co. 1-<i>bis</i> del TUIR.</p>
<b>Azioni proprie, stock options e attività immateriali</b>	<p>Vengono previste, con effetto per il solo 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;</li> <li>l'estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. "stock grant cash settled") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni;</li> <li>per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.</li> </ul> <p>Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.</p>

Argomento	Descrizione
<b>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</b>	<p>Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;</li> <li>• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</li> </ul> <p>Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.</p> <p><b>Imposte sostitutive</b></p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;</li> <li>• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</li> </ul> <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 60% entro il 30.9.2026;</li> <li>• per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.</li> </ul> <p><b>Imposte indirette</b></p> <p>Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p>
<b>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</b>	<p>Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia alla data del 31.10.2025;</li> <li>• sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).</li> </ul> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;</li> <li>• devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.</li> </ul> <p><b>Imposta sostitutiva</b></p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;</li> <li>• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale</li> </ul>



Argomento	Descrizione
	<p>dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p><b>Adempimenti</b></p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);</li> <li>• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.</li> </ul>
<b>Affrancamento straordinario delle riserve</b>	<p>Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</p> <p>Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.</p> <p><b>Riserve affrancabili</b></p> <p>Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.</p> <p>Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.</p> <p><b>Imposta sostitutiva</b></p> <p>L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.</p> <p>Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.</p>
<b>Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Rifinanziamento</b>	<p>Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.</p>
<b>Legge Sabatini - Rifinanziamento</b>	<p>Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 milioni di euro per l'anno 2026;</li> <li>• 450 milioni di euro per l'anno 2027.</li> </ul>
<b>Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023</b>	<p>Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;</li> <li>• dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;</li> <li>da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).</li> </ul> <p>Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.</p> <p>I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.</p> <p>L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.</p> <p><b>Adesione alla rottamazione</b></p> <p>La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.</p> <p>Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.</p> <p>Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.</p> <p><b>Effetti della rottamazione</b></p> <p>Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.</p> <p>In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;</li> <li>non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;</li> <li>i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;</li> <li>il DURC può essere rilasciato;</li> <li>sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.</li> </ul> <p>Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.</p> <p><b>Dilazione delle somme</b></p> <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.</p> <p>Per quanto riguarda le rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;</li> <li>dalla quarta alla 51<sup>a</sup>, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dalla 52<sup>a</sup> alla 54<sup>a</sup>, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.</li> </ul> <p>In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.</p> <p><b>Decadenza dalla rottamazione</b></p> <p>La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).</p> <p>Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.</p> <p>Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.</p> <p>Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.</p> <p><b>Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni</b></p> <p>Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.</p> <p>Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies".</p> <p>Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.</p> <p><b>Giudizi pendenti</b></p> <p>Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.</p> <p>Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.</p> <p>Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.</p>
<b>Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti</b>	<p>Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.</p> <p>In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.</p> <p>La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori</p>

Argomento	Descrizione
	<p>commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere;</li> <li>• sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.</li> </ul> <p>Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).</p> <p><b>Procedura</b></p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.</p> <p>L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.</p> <p>Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.</p> <p>Ad esempio, se la Pubblica amministrazione deve erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione;</li> <li>• i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.</p>
<p><b>Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro</b></p>	<p>A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.</p> <p>La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.</p> <p>Tale divieto non opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;</li> <li>• viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.</li> </ul> <p>La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).</p>
<p><b>Dati della fatturazione</b></p>	<p>Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma</p>

Argomento	Descrizione
<b>elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento</b>	dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.  <b>Disposizioni attuative</b> Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)</b>	Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.  La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.  <b>Soggetti esclusi</b> La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;</li> <li>• si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015).</li> </ul> La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.  <b>Misura della ritenuta</b> La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dello 0,5%, per il 2028;</li> <li>• dell'1%, a decorrere dal 2029.</li> </ul> <b>Disposizioni attuative</b> Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)</b>	È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle agenzie di viaggio e turismo;</li> <li>• dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;</li> <li>• dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.</li> </ul> <b>Decorrenza</b> La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall'1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73.

Argomento	Descrizione
<b>Definizione agevolata dei tributi locali</b>	<p>Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo).</p> <p><b>Accertamenti e liti pendenti</b></p> <p>Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;</li> <li>• per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale.</li> </ul> <p><b>Recepimento delle definizioni per le imposte erariali</b></p> <p>Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali.</p> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);</li> <li>• mentre non potranno riguardare l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.</li> </ul> <p><b>Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate</b></p> <p>Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere introdotte in osservanza dei principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali;</li> <li>• riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità;</li> <li>• essere riferite a periodi di tempo circoscritti;</li> <li>• consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi prescritti;</li> <li>• tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate.</li> </ul> <p><b>Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali</b></p> <p>Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell'ente, dell'atto che introduce la definizione.</p>
<b>Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica</b>	<p>Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);</li> <li>• dai corrispettivi telematici trasmessi;</li> <li>• dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l'IVA (non anche per l'omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).</p> <p>Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).</p> <p><b>Procedura</b></p> <p>L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta.</p> <p>La sanzione viene calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.</p> <p>Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).</p> <p>Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.</p> <p>Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione.</p> <p>Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).</p> <p>La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.</p>
<b>Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento</b>	<p>Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).</p> <p>A decorrere dall'1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.</p>



### 3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
<b>Incentivo all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026</b>	<p>Si prevede uno stanziamento di risorse per l'introduzione di un incentivo all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l'anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l'incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato).</p> <p>In particolare, le risorse finanziarie stanziare riguardano l'introduzione di un incentivo all'assunzione al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incrementare l'occupazione giovanile stabile;</li> <li>• favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;</li> <li>• sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica;</li> <li>• contribuire alla riduzione dei divari territoriali.</li> </ul> <p><b>Misura e durata</b></p> <p>L'incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>L'operatività dell'incentivo è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<b>Incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri</b>	<p>Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.</p> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>L'incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;</li> <li>• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</li> </ul> <p><b>Tipologie contrattuali</b></p> <p>L'incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato.</p> <p>Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.</p> <p><b>Misura e durata del beneficio</b></p> <p>L'incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'INAIL).</p> <p>La durata dell'agevolazione è di:</p>



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;</li> <li>• un massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;</li> <li>• 24 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.</li> </ul> <p><b>Coordinamento con altri incentivi</b></p> <p>L'esonero contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;</li> <li>• è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.</li> </ul>
<b>Incentivi per la trasformazione dei contratti</b>	<p>Si riconosce dall'1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da <i>full</i> a <i>part time</i>, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con almeno tre figli conviventi;</li> <li>• fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili).</li> </ul> <p><b>Esonero contributivo</b></p> <p>Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. Sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>L'esonero è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;</li> <li>• nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p><b>Esclusioni e limiti</b></p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Non è previsto il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Il raggiungimento del limite di spesa impedisce l'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero.</p> <p><b>Compatibilità</b></p> <p>L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Con un successivo decreto ministeriale saranno adottate le disposizioni attuative dell'esonero contributivo in esame.</p>
<b>Bonus mamme 2026 e rinvio</b>	<p>Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. "bonus mamme" per il 2026.</p>

Argomento	Descrizione
<b>decontribuzione parziale</b>	<p><b>Rinvio decontribuzione parziale</b></p> <p>Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall'art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207.</p> <p>In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• madri di due figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;</li> <li>• madri di tre o più figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.</li> </ul> <p>La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all'adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Bonus mamme 2026</b></p> <p>Il <i>bonus</i> mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);</li> <li>• autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;</li> <li>• autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95);</li> <li>• professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.</li> </ul> <p>La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;</li> <li>• o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.</li> </ul> <p>Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del <i>bonus</i> mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>Il <i>bonus</i> mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo;</li> <li>• per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.</li> </ul> <p>Il <i>bonus</i> mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE.</p> <p>Il <i>bonus</i> mamme 2026 sarà riconosciuto dall'INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall'1.1.2026 fino alla mensilità di</p>

Argomento	Descrizione
	novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.
<b>Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare</b>	<p>Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.</p> <p><b><i>Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all'INPS degli accantonamenti relativi al TFR</i></b></p> <p>Integrando l'art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell'INPS (c.d. "Fondo di Tesoreria") anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.</p> <p>La medesima norma prevede poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;</li> <li>• con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dall'1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in questione.</li> </ul> <p><b><i>Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare</i></b></p> <p>Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. "silenzio-assenso").</p> <p>Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;</li> <li>• ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un'adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.</li> </ul> <p>In merito a quest'ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.</p> <p>Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.</p> <p>Inoltre, in assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di</p>

Argomento	Descrizione
	<p>destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85.</p> <p><b>Rinuncia all'adesione automatica</b></p> <p>Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;</li> <li>• ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.</li> </ul> <p><b>Adempimenti del datore di lavoro</b></p> <p>Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore.</p> <p>Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;</li> <li>• effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all'adesione automatica.</li> </ul> <p>Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest'ultimo (al momento dell'assunzione) un'informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.</p> <p>Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all'assunzione, un'apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.</p> <p>Qualora il lavoratore abbia già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.</p> <p><b>Versamento delle quote di TFR presso una nuova forma pensionistica complementare</b></p> <p>Viene modificato l'art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.</p> <p>Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.</p>

#### 4 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
<b>Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	<p>Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.</p> <p>A fronte del regime derogatorio, è previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.</p> <p>La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.</p>

-- O --

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. I nostri migliori saluti.

Grimani & Pesce Dottori Commercialisti